



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ex art. 15 L. 241/1990)

TRA

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA

E

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI

DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)

L'Ente Parco nazionale della Maiella (di seguito denominato "Ente Parco") -,
con sede in Via Occidentale 6, 66016 Guardiagrele (CH) - partita IVA P. IVA
01815660699, rappresentato dal Presidente, prof. Lucio Zazzara, domiciliato
per la carica presso la sede dell'Ente

E

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di
seguito denominato CREA), con C.F. 97231970589 e Partita IVA
08183101008, con sede in via della Navicella 2/4, 00184 Roma,
rappresentato, ai sensi della delega di cui alla Delibera n. 10/2021 del
Consiglio di Amministrazione CREA, dal Direttore generale Stefano Vaccari,
domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

PREMESSO CHE

l'Ente Parco nazionale della Maiella:

è stato Istituito nel 1995, ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla
vigilanza del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (art.
9 legge 6 dicembre 1991 n. 394);

ha una superficie di 74.095 ettari e comprende 39 comuni nelle province dell'Aquila, Chieti e Pescara. Aspra e imponente ed è uno dei più importanti contenitori di fauna selvatica d'Italia e d'Europa.

- è collocato in una posizione geografica con caratteristiche fisiche, geologiche, geomorfologiche (almeno trenta cime superano i 2.000 metri) e climatiche che rendono questa montagna unica nel suo genere e custode di una diversità biologica fra le più importanti d'Europa;

- è stato insignito del titolo di Geoparco UNESCO, per la contemporanea presenza di biotopi e geositi di grande interesse storico, antropologico e religioso;

- nella qualità di ente pubblico non economico, privo di finalità di lucro e classificato di alto rilievo ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, nel quadro dell'assetto del territorio collabora con le Autorità e gli Organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi in linea con i principi dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione del territorio, nonché promuove progetti di ricerca e sperimentazione su molteplici ambiti scientifici;

- in campo botanico ed agronomico vanta la presenza di una banca del germoplasma (Maiella Seed Bank), di due giardini botanici, di un vivaio per la riproduzione delle piante autoctone;

- con il progetto "Coltiviamo la Diversità" sono state condotte numerose ricerche sul territorio che hanno portato alla riscoperta ed alla catalogazione di materiali riferibili a numerose varietà locali ancora gelosamente custodite dagli agricoltori;

- sulle specie vegetali selvatiche meritevoli di protezione (incluse le *crop wild relatives*) sono stati svolti anni specifici lavori scientifici inerenti l'ecologia della germinazione, la morfometria dei semi, i meccanismi di dispersione dei semi, oltre che la partecipazione e conduzione di progetti ed accordi internazionali;

- le attività condotte nell'ambito della conservazione delle risorse genetiche agricole hanno inoltre permesso il riconoscimento della Banca del Germoplasma quale struttura integrata nel sistema regionale di conservazione del Germoplasma Agrario (DGR n. 1050 del 28/12/2018); l'Ente Parco ha inoltre sottoscritto un protocollo di intesa con la Regione Abruzzo per la realizzazione di un programma di azioni congiunte sulla conservazione e caratterizzazione della biodiversità vegetale agricola e selvatica approvato con DGR n. 738 del 26/11/2019;

- negli ultimi venti anni ha sperimentato azioni e iniziative per la valorizzazione della zootecnia in chiave sostenibile con l'applicazione di misure di coesistenza con i grandi predatori, lupo e orso;

- ✓ Standardizzazione delle procedure di accertamento e indennizzo dei capi predati;
- ✓ Sviluppo di una procedura e di un software per favorire il congruo e rapido indennizzo dei danni;
- ✓ Analisi dei contesti di vulnerabilità aziendale, limitazione dei danni, prevenzione attraverso misure adattate allo specifico contesto ambientale e aziendale, pensate insieme all'allevatore;

- ✓ Cessione di recinzioni elettrificate per la gestione degli stazzi mobili estivi;
- ✓ Cessione di recinzioni metalliche modulari per la gestione degli stazzi mobili estivi;
- ✓ Rete di collaborazione per la diffusione e il miglioramento delle prestazioni di lavoro del cane da pastore abruzzese;
- ✓ Studio ed attuazione di particolari strutture temporanee per la gestione degli animali al pascolo;
- ✓ Incentivi e rimborsi per i trattamenti sanitari profilattici ed antiparassitari sugli animali al pascolo;
- ✓ Contributi per il miglioramento genetico del gregge;
- ✓ Assistenza gratuita e sostegni economici in caso di particolari difficoltà di carattere gestionale o sanitario, in collaborazione con le AASSLL competenti e i medici veterinari liberi professionisti;
- ✓ Acquisto dei capi a fine carriera non altrimenti venduti, per l'alimentazione dei lupi in area faunistica;
- ✓ Avvio del programma di "restituzione della pecora" predata.

CREA:

- è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo,

ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia

scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

- sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;

- svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità tecnologica e tracciabilità delle produzioni e la tutela del consumatore;

- fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali, pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;

- assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;

- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali un quadro annuale sull'andamento del settore agricolo, alimentare, forestale e della pesca;

- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali ogni supporto necessario per la definizione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche in campo agricolo e agroalimentare

- svolge, su specifica richiesta del Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali, ogni altra attività ritenuta funzionale allo sviluppo o alla tutela del comparto agro-alimentare;

- può fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;

- svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei prodotti nazionali;
- svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore;
- favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;
- promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e internazionale;
- svolge ricerche sulla qualità nutrizionale degli alimenti e sul ruolo della nutrizione per la salute dell'uomo;
- svolge e promuove l'educazione nutrizionale e alimentare;
- svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;
- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza;

- contribuisce all'avviamento dei giovani alla ricerca anche attraverso adeguati strumenti formativi;

- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;

CONSIDERATO CHE

- le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- gli accordi tra le pubbliche amministrazioni rappresentano lo strumento funzionale di preventiva cooperazione e di azione coordinata di più amministrazioni, al fine di rendere l'azione amministrativa efficiente, efficace, razionale e adeguata in ossequio al principio costituzionale di buon andamento e alle previsioni del diritto europeo;

- la collaborazione tra enti pubblici ex art. 15 della legge n. 241/ 1990 consiste in un'effettiva condivisione di compiti, obiettivi e responsabilità per garantire l'adempimento di funzioni pubbliche comuni, deputate per legge, atteso che svolgono segmenti di attività amministrativa coincidenti e perseguono il medesimo obiettivo, svolto esclusivamente da autorità pubbliche, con un'attività espletata essenzialmente per le stesse autorità pubbliche coinvolte;

PRESO ATTO CHE

- il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), all'art. 5, comma 6, con disposizione ricognitiva di un quadro normativo e giurisprudenziale già pienamente consolidato (cfr. Cons. Stato, III, n. 4631/2017, che cita le sentenze della CGUE nelle cause C- 159/11, C-564/11, C386/11 e C-352/12), prevede l'esclusione dall'applicazione della disciplina dei contratti pubblici degli accordi che stabiliscono o realizzano una cooperazione, tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

- un accordo tra pubbliche amministrazioni rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto regola la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione a eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI

STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale di questo Accordo.

Art. 2 - Finalità

Ente Parco nazionale della Maiella e CREA, con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni, con particolare riferimento alla tutela del patrimonio agroforestale, agroalimentare, della biodiversità e dello sviluppo rurale, nonché alla valorizzazione del territorio e alla protezione e sviluppo dello studio e delle collezioni di germoplasma animale, vegetale e fungino, alla formazione tecnica agraria, del turismo e della valorizzazione delle produzioni italiane;

Art. 3 – Oggetto

Ente Parco nazionale della Maiella e CREA si impegnano reciprocamente, secondo le normative vigenti presso ciascuna parte e per quanto di competenza di ciascuno, a:

- promuovere e realizzare attività di ricerca;
- promuovere e garantire la sostenibilità ambientale dei processi produttivi e di trasformazione;
- favorire la realizzazione di progetti di ricerca comuni, anche mediante specifiche commesse, tramite la condivisione di laboratori e personale individuati di concerto;
- promuovere e realizzare attività di divulgazione scientifica e delle possibili applicazioni innovative soprattutto nei contesti socioeconomici dei territori di studio;
- promuovere e attuare ogni possibile collaborazione scientifica riconosciuta utile per la migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.

Art. 4 – Responsabili designati dalle Parti

Per l'attuazione dell'Accordo sono individuati, quali responsabili:

per Ente Parco Nazionale della Maiella, il dott. Luciano Di Martino,
responsabile del Servizio Biodiversità e Ricerca Scientifica;

per CREA il Direttore Generale, dott. Stefano Vaccari o suo delegato;

In caso di sostituzione dei responsabili, le Parti reciprocamente si impegnano
a comunicare tempestivamente il nominativo del referente subentrante.

Art. 5 - Attività ed impegni reciproci

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente
realizzazione dell'oggetto dell'Accordo, Ente Parco e CREA si impegnano
vicendevolmente a valorizzare la collaborazione istituzionale in ragione e
rispondenza ad appositi accordi attuativi, da definirsi di concerto e con
eventuale coinvolgimento anche di altri Enti nei quali saranno individuati gli
obiettivi, l'oggetto, i rispettivi ruoli, le attività, le rispettive responsabilità, le
figure professionali e il piano/programma di attuazione, anche temporale.

Art. 6 - Modalità operative e relazioni

Per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, la collaborazione tra le
Parti sarà svolta in ragione e rispondenza ad appositi accordi attuativi ed
eventuali allegati tecnici che saranno sottoscritti dalle Parti. Negli accordi
attuativi saranno individuati i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni
reciproci delle singole Parti, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie
strutture nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità
giuridiche verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa la
collaborazione, i tempi di esecuzione, i contributi dei soggetti partecipanti,
nonché i termini e le condizioni del riconoscimento degli eventuali rimborsi di
cui al successivo art. 7.

Inoltre, le Parti, opportunamente, potranno redigere una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo e degli atti correlati ad esso, contenente un abstract delle attività svolte durante uno specifico periodo temporale precedentemente determinato.

Art. 7 - Spese e rendicontazione

La collaborazione tra Ente Parco nazionale della Maiella e CREA verrà svolta a titolo non oneroso. Le parti potranno comunque prevedere, nei singoli accordi attuativi, rimborsi per le spese dietro rendicontazione a costi reali, in rispondenza alle pertinenti disposizioni di legge, ivi comprese le disposizioni in materia di contratti pubblici e selezione di personale esterno alla pubblica amministrazione.

Art. 8 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Art. 9 – Tutela del background

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Art. 10 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.

Art. 11 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata di 3 (tre) anni.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 12 - Trattamento dati personali

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

Art. 13 - Responsabilità

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 14 - Diritto di recesso

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi a mezzo PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione.

In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e una parte si impegna a corrispondere all'altra l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

Art. 15 - Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà

devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Art. 16 - Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 17 – Oneri fiscali

Le Parti convengono che il presente atto, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del d.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.131/1986, essendo i relativi oneri a carico della parte richiedente. Le spese di bollo dell'atto sono a carico della parte proponente.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, __/__/2022

Ente Parco nazionale della Maiella

Il Presidente

Prof. Lucio Zazzara

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)

Il Direttore generale

Stefano Vaccari